

## ***Il licenziamento a sua insaputa***

Oggi mi ha chiamato il capo per notificarmi la lettera di licenziamento.

Hai voglia a elencarmi concitatamente e animatamente le motivazioni, io la lettera non la firmo, giro i tacchi e dopo la litigata me ne vado.

Cosicché, nulla ufficialmente conoscendo del licenziamento che è nell'aria, domani mi ripresenterò al lavoro come nulla fosse successo.

Ma la mattina dopo, invece di ritrovarmi la guardia giurata all'ingresso della fabbrica, mi ritrovo una guardia del diritto, ovvero il consulente del lavoro del capo, che non vuole più vedermi.

Caro operaio di lungo corso, devi sapere che il rifiuto di una prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell'obbligato, inficiandone l'adempimento; tale principio si coniuga, nell'ambito del rapporto di lavoro, con l'obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro e durante l'orario di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale è sottoposto. Il rifiuto da parte del lavoratore di ricevere l'atto scritto di licenziamento non impedisce il perfezionarsi della relativa comunicazione.

Al rifiuto di ricevere la lettera di licenziamento, consegue l'avvenuta comunicazione del provvedimento datoriale, il che implica la conoscenza dell'atto nella sua integrità.

Lo dice la Cassazione con sentenza n. 22717/2015 che ti lascio per ricordo. Sicché sei licenziato, punto e basta. L'avvessi presa quella lettera, almeno risparmiandomi il picco di pressione.

***Renzo Lo Costa***

*Pagina a cura*  
DELL'UFFICIO STAMPA  
E RELAZIONI ESTERNE  
DELL'ANCL,  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL  
LAVORO  
Tel. 06/5415742  
[www.anclsu.com](http://www.anclsu.com)